

REGOLAMENTO SUI CULTORI DELLA MATERIA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina dei Cultori della materia e le loro attività.
2. Per Cultori della materia si intendono soggetti, non appartenenti al personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito esperienze e competenze qualificate in uno specifico ambito disciplinare.

Articolo 2

Requisiti e disposizioni per la proposta di nomina dei Cultori della Materia

1. Possono essere proposti per la nomina di Cultore della materia, secondo le modalità indicate al successivo art. 4, soggetti che soddisfino i seguenti requisiti:

- a) Possesso del titolo di dottore di ricerca

o in alternativa

laurea specialistica o magistrale conseguita almeno un anno prima della richiesta, in ambito disciplinare congruente con gli obiettivi formativi dell'insegnamento e con votazione di almeno 110/110. È ammissibile un voto di laurea di almeno 105/110 in presenza di una relazione motivata del docente richiedente.

- b) possesso di esperienza di ricerca documentabile e/o attività professionale qualificata.

2. Con riferimento alla nomina a Cultori della materia dei dottorandi di ricerca trova applicazione il Regolamento per l'accREDITamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze.

3. Fatte salve specifiche esigenze didattiche da motivare, ogni docente può proporre la nomina di non più di tre Cultori della materia per ciascun insegnamento nell'arco di un triennio.

Articolo 3

Funzioni

1. In relazione ai titoli, alle esperienze e alle competenze di cui all'art. 2, i Cultori della materia possono essere autorizzati far parte delle commissioni di laurea e, alle condizioni stabilite all'art. 20 del Regolamento didattico di Ateneo, delle commissioni degli esami di profitto.

2. Essi, inoltre, collaborano allo svolgimento di esercitazioni, di attività seminariali e di laboratorio, ovvero di altre attività in affiancamento al docente titolare dell'insegnamento.

3. Le attività connesse alla qualifica di Cultore della materia non danno diritto ad alcun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, in quanto svolte esclusivamente su base volontaria, né danno luogo a diritti in ordine all'accesso ad altre funzioni ed altri ruoli in ambito universitario.

4. Il Cultore della materia può fare uso di tale qualifica esclusivamente durante il periodo di attribuzione della stessa da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e con l'indicazione del settore scientifico disciplinare e dell'insegnamento per i quali è stata conferita.

Articolo 4

Procedura di nomina

1. La proposta di conferimento della qualifica di Cultore della materia è presentata da un docente di ruolo del settore scientifico disciplinare nell'ambito del quale il Cultore della materia svolgerà la propria attività.

2. La proposta, da redigere secondo il modello allegato, indica l'insegnamento per il quale la nomina è richiesta ed il relativo settore scientifico-disciplinare. La proposta, pena l'inammissibilità, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione di disponibilità, rilasciata dall'interessato, nella quale lo stesso attesta:

- di possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Regolamento;
- di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e di non avanzare alcuna pretesa di retribuzione per la propria attività, in quanto liberamente svolta e finalizzata esclusivamente all'arricchimento della propria formazione culturale, nonché al proseguimento dell'attività di ricerca;
- di non essere iscritto a corsi di laurea dell'Università degli studi di Firenze;

b) un curriculum vitae dell'interessato che specifichi gli studi svolti, le esperienze professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, gli eventuali titoli didattici posseduti;

c) l'impegno, in caso di nomina, a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università di Firenze nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 2, comma 2 e 3 del presente Regolamento. Tale polizza deve essere rinnovata annualmente sino al permanere della qualifica di Cultore.

3. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 5

Durata e rinnovo della qualifica

1. L'attribuzione della qualifica di Cultore della materia ha validità triennale, salvo revoca deliberata dal Consiglio di Dipartimento per giustificati motivi. La durata decorre dal momento della nomina fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della nomina.

2. L'elenco completo dei Cultori della materia è conservato dal Direttore del Dipartimento, che sovrintende al suo periodico aggiornamento.

Tale elenco contiene le generalità del Cultore, il docente proponente, la data di delibera del Consiglio di Dipartimento, il settore scientifico disciplinare e l'insegnamento per il quale è conferita la qualifica ed è pubblicato sul sito internet del Dipartimento all'inizio di ogni semestre.

3. Il Direttore del Dipartimento, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio di validità, invita il docente di riferimento a manifestare l'interesse per la conferma della qualifica di Cultore.

4. Le attività istruttorie relative alla nomina, al rinnovo e alla revoca del titolo di Cultore della materia e le decisioni riguardanti la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2 sono di competenza della Giunta del Dipartimento.

Articolo 6

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° settembre 2021.

2. I soggetti attualmente in possesso del titolo di cultore della materia possono continuare ad avvalersi di tale titolo entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Entro tale data il Dipartimento provvede ad inviare ai docenti di riferimento la richiesta di conferma di cui all'art. 5 comma 3.

3. In caso di cessazione dal servizio o altra causa di impedimento permanente da parte del docente proponente, la qualifica di Cultore viene revocata a decorrere dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui avviene la cessazione ovvero la causa di impedimento, salvo richiesta di conferma da parte di un altro docente del medesimo settore scientifico disciplinare.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo.